

Applicabilità delle norme sulla permanenza decennale in una sezione civile della Corte di Appello.

(Risposta a quesito del 18 ottobre 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 ottobre 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota in data 5 settembre 2017 con cui il Presidente della Corte di appello di ... rappresenta la opportunità di mantenere la dott.ssa ... all'interno della Prima Sezione civile della Corte di appello di ... per almeno sei mesi a decorrere dal 6 marzo 2018, data in cui andrà a scadere il termine decennale della permanenza in Sezione del suddetto magistrato, alla luce della *“concreta esperienza funzionale” maturata dalla dott.ssa ... nello specifico settore della protezione internazionale, che la stessa tratta “con lusinghiere capacità di smaltimento e con suo pieno gradimento funzionale”*;

- rilevato tuttavia che il tenore letterale della norma di cui all'art. 19 D.Lgs. 160/2006 non consente di disporre proroghe nella permanenza delle medesime funzioni oltre i dieci anni per il magistrati che esercitano funzioni civili, atteso che: *“il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni”*

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in parte motiva."